

**ALLEGATOD alla Dgr n. 2499 del 23 dicembre 2014****Legge Regionale 14 agosto 2003, n. 17****CRITERI GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI**

I soggetti individuati quali beneficiari dei contributi devono, **entro il 30 giugno dell'anno successivo allo svolgimento dell'iniziativa, a pena di decadenza e contestuale revoca del contributo stesso**, presentare il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa. Il medesimo deve essere redatto in tutte le sue parti esclusivamente **sull'apposita modulistica, predisposta dalla struttura competente**; il modello è reperibile, con le relative istruzioni, all'indirizzo internet www.regione.veneto.it/web/sport alla pagina contributi e finanziamenti. L'utilizzo di un modello difforme da quello indicato comporta la non validità dello stesso (p. es. modulistica relativa ad esercizi finanziari precedenti; modulistica dell'esercizio in corso ma modificata in alcune parti).

1) COMPILAZIONE DEL MODELLO

Nel modello predisposto dovrà prioritariamente essere dichiarato:

1. che le attività sportive oggetto di contributo si sono regolarmente realizzate, specificando la data di svolgimento (nel caso in cui la data di effettivo svolgimento dell'iniziativa sia diversa da quella indicata in sede di domanda, dovrà essere fornita apposita motivazione della variazione, da riportare sul prospetto "relazione");
2. la spesa **complessivamente** sostenuta per la realizzazione delle attività;
3. che i documenti di spesa, presentati in copia ed allegati alla dichiarazione, e tutti i documenti relativi al totale complessivo delle spese sostenute sono conformi agli originali e a disposizione per eventuali verifiche;
4. se il soggetto beneficiario opera o meno la detrazione IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972;
5. che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;
6. che, alla data di presentazione del rendiconto, le fatture giustificative delle spese sostenute **sono state interamente pagate**.
7. l'ammontare delle entrate riscosse a seguito dello svolgimento delle attività (nel caso in cui in sede di domanda fossero state previste delle entrate, l'indicazione a rendiconto di un importo inferiore al preventivato, dovrà essere giustificato sul prospetto "relazione");

Nello stesso modello dovrà inoltre essere predisposta una relazione descrittiva dell'attività svolta.

2) MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL MODELLO

Il suddetto rendiconto sarà ritenuto valido esclusivamente se presentato nella forma indicata e secondo le norme previste dall'art. 38 D.P.R. 445/2000, relativo alle modalità di invio e sottoscrizione, che qui si intendono richiamate.

Il modello potrà essere inviato:

1. a mezzo posta o fax, **unitamente** a copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
2. mediante consegna a mano, da parte del legale rappresentante:
 - a. munito di documento di identità per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 38,
 - b. oppure **unitamente** a copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante stesso;
3. per via telematica, **unitamente** a copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, all'indirizzo istituzionale della Regione : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it .

Si precisa che la mancata produzione di copia del documento di identità ove previsto (punti 1, 2 lettera b, 3), **unitamente** alla rendicontazione e ai titoli giustificativi di spesa, comporta la non validità della documentazione medesima e la decadenza dal diritto al contributo.

In caso di invio telematico il mittente dovrà attenersi alle istruzioni indicate dalla Giunta Regionale, che si possono sintetizzare come segue:

- nel corpo della mail dovrà essere riportata la Sezione/Struttura regionale destinataria; una breve descrizione dell'istanza; i dati identificativi del richiedente;

- gli allegati di documenti di testo o scansionati, sono ammessi solamente nei seguenti formati: pdf , pdf/A, odf , txt , jpg , gif , tiff , xml. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, etc.) verranno rifiutati. Gli allegati dovranno riportare nel proprio nome file una sintetica descrizione del contenuto, non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, non superare la dimensione massima di totali 40 Mb. Nel caso di più allegati trasmessi in formato immagine, le pagine di ciascun file dovranno essere omogenee per "dimensione pagina", "orientamento", scelta cromatica della scansione.

Si precisa che le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attribuite ad un'unica persona fisica (cittadino) o giuridica (ente pubblico, ditta, professionista). Ai fini della corretta individuazione del mittente del documento, si richiede pertanto, che i soggetti titolari di PEC trasmettano alla Regione comunicazioni e documenti di cui siano direttamente gli autori. **Non risulta infatti contemplata dalla norma, la possibilità di spedire documenti per conto di soggetto diverso da quello a cui la casella PEC sia stata rilasciata, fatta salva la possibilità di esplicito mandato di rappresentanza previsto dall'art. 38, c. 3 bis del DPR 445/2000.**

Le istruzioni complete per l'invio dei documenti tramite pec possono essere visionate all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto.

3) REGOLE SUL CONTENUTO

Tutte le spese indicate dovranno essere documentabili e fiscalmente valide in quanto l'amministrazione erogante si riserva la facoltà di effettuare controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; saranno ammessi i seguenti documenti di spesa: fatture, ricevute fiscali, scontrini, dichiarazioni di percezione compensi contenenti i dati fiscali sia del soggetto che ha erogato il compenso, sia del percipiente, nonché l'espresso riferimento all'iniziativa, la data e l'assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta.

Dovranno comunque essere allegati, in copia conforme all'originale, **solamente** documenti di spesa **obbligatoriamente intestati al soggetto che ha presentato la domanda** e riconducibili alla manifestazione, per un ammontare complessivo **pari almeno all'importo del contributo concesso**; ciò anche qualora il beneficiario del contributo si sia avvalso di soggetti collaboratori per l'organizzazione dell'iniziativa.

I documenti intestati ai collaboratori concorreranno a formare il totale complessivo della spesa sostenuta.

Nel rispetto degli obblighi contabili e di movimentazione finanziaria previsti dalle leggi vigenti, ai fini dell'ammissibilità dei documenti di spesa si dovrà tener conto che :

1. per le certificazioni di compensi agli sportivi dilettanti, a collaboratori professionali e/o occasionali, di importo superiore ad Euro **516,45 dovrà essere dimostrata, in ogni caso, la tracciabilità**, secondo il disposto della L. 133/1999, art. 25, come modificata dalla L. 342/2000, art. 37, c. 2;
2. l'obbligo di tracciabilità vale anche per tutti i pagamenti di importo superiore ad Euro 1.000,00; in sede di istruttoria potrà essere richiesta la relativa documentazione.

In entrambe le sopra descritte ipotesi (punti 1 e 2) la mancata tracciabilità dei pagamenti renderà non ammissibile il documento di spesa presentato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora, durante l'espletamento dei controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà (DSAN) rese dai beneficiari, venissero rilevate dalla struttura competente irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile della struttura stessa in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

Al fine della regolarizzazione di DSAN recanti irregolarità e/o omissioni, se sanabili, il Responsabile della struttura, dovrà verificare: l'evidenza dell'errore; la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione e/o documentazione integrativa.

Qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, sia al momento della domanda di contributo, sia nella fase di rendicontazione del contributo medesimo, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.